



REPUBBLICA ITALIANA

109/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

ENRICO TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60403** del registro di segreteria,
promosso da:

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* ed ivi residente in *omissis*, n. *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana (c.f. LDGPNG65A09A149A), con domicilio eletto presso lo Studio in Bari alla via Trevisani, n. 106 (p.e.c. ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it),

Appellante

Contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona dell'On. Sig. Ministro, per la carica legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via Dei

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Puglia n. 240 del 24 marzo 2022.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 18 aprile 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo e l'Avv. Giulio Guarnacci (per delega dell'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana) per l'appellante.

Svolgimento del processo

Il Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare in pensione *omissis* ha adito la Sezione regionale della Corte dei Conti per la Puglia "impugnando" A) il Decreto n. 29 del 31.01.2020 del Ministero della Difesa - D.G.P.M. - II Reparto - 6^a Divisione, di rigetto delle tre domande del ricorrente, rispettivamente del 15.03.2018, del 03.04.2018 e del 27.05.2019 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di p.p.o. delle seguenti infermità: "1) "Discopatia C5 - C6 e L5 - S1; 2) Disturbo ansioso depressivo reattivo in trattamento psicofarmacologico; 3) Gonartrosi e coxartrosi bilaterale 3) Segni radiologici di sinusopatia frontale 4) Spondiloartrosi cervico lombare"; B) il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 493422019 del 28.01.2020; C) il provvedimento di Previmil del 26.04.2021 di rigetto dell'istanza del

10.02.2020 di riesame – revisione del decreto n. 29 del 31.01.2020 ed il conseguente secondo Parere del C.V.C.S. n. 678362021 del 22.04.2021, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle citate infermità insorte durante il servizio ai fini della concessione della p.p.o. con ascrivibilità per cumulo a Tab. A) Cat. 8[^], come da Verbale n. BL/B n. BA119001030 del 28.10.2019 della C.M.O. di Bari.

A seguito del ricorso giurisdizionale, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Puglia, con sentenza n. 240 del 24 marzo 2022, ha respinto il ricorso (condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite), considerato che il ricorrente non aveva fornito alcuna evidenza probatoria in merito al nesso eziologico tra le infermità denunciate ed il servizio prestato, né elementi idonei a superare le argomentazioni sviluppate dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere sulla cui base è stato adottato il provvedimento di rigetto dell'istanza di PPO, circostanza che avrebbe reso superflua una CTU in merito, tenuto altresì conto della documentazione versata in atti dal Ministero della Difesa.

Avverso la sentenza ha proposto appello il pensionato, lamentando l'illogicità, la contraddittorietà e il difetto di motivazione della decisione gravata (nonché la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU), evidenziando di esser stato congedato, con Verbale Modello BL/S n. 1338 del 10.12.2018 della C.M.O. di Taranto (in atti), poiché ritenuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato per effetto dell'insorgere delle citate infermità, che la

documentazione (Foglio matricolare e Rapporti informativi) versata in atti dal Ministero dimostrerebbe inequivocabilmente la sussistenza del nesso di concausalità necessaria, efficiente e determinante (richiesto dalla giurisprudenza) tra l'attività di servizio e l'insorgenza delle patologie, anche rispetto al tempo in cui queste ebbero a manifestarsi ed al loro aggravamento.

Parte appellante ha sottolineato di aver svolto servizio presso il Comando 51° Stormo A.M. di Istrana (TV) dal 31.03.1984 al 30.03.1991 in qualità di Assistente al Traffico Aereo, nonché presso il Comando A.M. dell'Aeroporto Militare di Brindisi dal 31.03.1991 al 10.12.2018, con impiego presso il Servizio di Coordinamento e Controllo del Traffico Aereo con mansioni d'Informatore del Movimento Aeromobili in Sala Operativa.

Egli ha inoltre rivendicato di aver svolto peculiari mansioni di addetto al controllo del traffico aereo per lungo tempo in locali operativi caratterizzati dalla presenza di particolari apparati e sistemi elettronici (Radar) che imponevano un regime di refrigerazione forzata, di aver effettuati frequenti turni h24, di aver svolto periodi prolungati con posture incongrue e in stazione eretta, servizi di vigilanza armata esterni a bordo di fuoristrada (situazioni eccedenti il normale servizio), che avrebbero avuto un rilievo causale rispetto alle patologie in questione.

La motivazione della sentenza gravata sarebbe dunque incongrua nella misura in cui avrebbe pretermesso una compiuta valutazione del servizio (i riferiti servizi esterni ai fini della "Sinusopatia frontale" e

della “discopatia C5 – C6 ed L5-S1”; mutamento di mansioni e revoca del N.O.S ai fini del “Disturbo ansioso depressivo reattivo in trattamento psicofarmacologico”), adducendo motivazioni insufficienti e generiche, basate sul parere del Comitato (rilasciato senza aver volto indagini specifiche) e in assenza di adeguata istruttoria (la richiesta di una CTU sarebbe stata immotivatamente rigettata).

Parte appellante ha quindi concluso chiedendo di annullare la sentenza gravata e di accertare il diritto del pensionato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle citate infermità insorte durante il servizio ai fini della pensione di privilegio, con ascrivibilità per cumulo delle stesse a Tab. A) Cat. 8[^], con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Con memoria datata 18/3/2024, parte appellante ha ulteriormente illustrato le ragioni dell’appello, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

All’udienza del 18 aprile 2024, dopo una sintetica relazione del giudice relatore, il ricorrente, rilevata la mancata costituzione del Ministero della Difesa, ha ulteriormente illustrato i motivi di appello, richiamando le conclusioni già in atti.

Il Ministero della Difesa non risulta costituito in giudizio.

DIRITTO

[1] In via preliminare, osserva il Collegio che l’art. 170 del codice di giustizia contabile espressamente prevede, in funzione limitativa dell’ambito di appellabilità delle sentenze in materia pensionistica,

che “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.

Nel contempo, l’articolo 170, comma 4, del codice di giustizia contabile prevede che “Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello”.

Con riguardo al caso di specie, l’odierno appellante, nell’atto introduttivo del presente giudizio, ha sostenuto che la sentenza gravata sarebbe priva di motivazione (ovvero contraddistinta da un iter motivatorio illogico e contraddittorio) in quanto la documentazione (Foglio matricolare e Rapporti informativi) versata in atti dimostrerebbe inequivocabilmente la sussistenza del nesso di concausalità necessaria, efficiente e determinante (richiesto dalla giurisprudenza) tra l’attività di servizio e l’insorgenza delle patologie, anche avuto riguardo al tempo in cui queste ebbero a manifestarsi e al loro aggravamento.

In proposito, ritiene tuttavia il Collegio che l’appello debba esser dichiarato inammissibile, considerato innanzitutto che la dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione costituisce, anche per espressa qualificazione normativa, una *quaestio facti*, che non consente

la proposizione dell'appello in materia pensionistica (relativa alla giurisdizione contabile), per come espressamente previsto dal menzionato articolo 170, comma 1, del codice di giustizia contabile.

Nel contempo, ritiene il Collegio come non possa sostenersi che la sentenza appellata sia caratterizzata da "omessa o apparente motivazione" su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, così da poter esser annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 170, comma 4, del c.g.c..

Infatti, il primo giudice, al di là del richiamo al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha analiticamente motivato la propria decisione, mediante il richiamo alla documentazione in atti.

In particolare, quanto alla patologia psichiatrica, il giudice di prime cure ha evidenziato come il ricorrente "non ha neanche fornito prova che le condizioni lavorative ed il servizio concretamente svolto siano stati caratterizzati da elementi di anomalia, tale da costituire fattore causale determinante per l'insorgenza e/o l'aggravarsi delle patologie denunciate..... non ha neanche fornito prova che le condizioni lavorative ed il servizio concretamente svolto siano stati caratterizzati da elementi di anomalia, tale da costituire fattore causale determinante per l'insorgenza e/o l'aggravarsi delle patologie denunciate".

Inoltre, il giudice di primo grado ha evidenziato come "dall'esame della documentazione depositata dal Ministero della Difesa, risulta per contro che non sussistano elementi utili a qualificare i servizi svolti dal ricorrente come eccezionalmente (rispetto ai compiti di istituto di

un militare in servizio attivo) gravosi, stressanti, defatiganti, trattandosi di attività proprie del militare in servizio attivo..... Dalla lettura del rapporto informativo redatto dal Servizio Coordinamento e Controllo A.M. di Brindisi, non si rinvencono particolari situazioni di disagio ambientale e condizioni lavorative particolarmente gravose, in cui il ricorrente sia stato costretto ad operare nell'espletamento dell'incarico di Addetto alla sala operativa nella posizione IMA (Informazioni Movimento Aeromobili)".

La Sezione Puglia ha pertanto ritenuto corretta la motivazione del parere del CVCS secondo cui le patologie ortopediche denunciate (Gonartrosi e coxartrosi bilaterale; Spondiloartrosi cervico lombare") possono ricondursi a processi degenerativi dovuti all'età, ed in alcun modo riconducibili all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, evidenza confermata "dal fatto che i certificati medici e radiologici sulla cui base sono stati redatti i pareri delle CMO sono tutti del 2018 e 2019, e dunque quando il Brandonisio aveva 55-56 anni Lo stesso documento denominato "precedenti sanitari" depositato dal Ministero resistente non contiene alcun riferimento all'accertamento nel corso del tempo delle patologie ortopediche denunciate".

D'altra parte, ha aggiunto il giudice di prime cure, "le criticità evidenziate dal ricorrente con riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di guardia armata all'esterno dell'aerostazione sono solo allegate, non essendo stato in alcun modo dimostrato che gli spostamenti fossero avvenuti in condizioni di viabilità tali da provocare traumi, micro-traumi e vibrazioni",

ritenendo pertanto condivisibile il giudizio del Comitato con riguardo pure all'infermità "alla "Discopatia C5 - C6 e L5 - S1".

Anche con riguardo all'ulteriore infermità "sinusopatia", il giudice di prime cure ha evidenziato che dall'esame del rapporto informativo non emerge l'impiego in attività esterne (al di là dei servizi armati) e che <<i locali climatizzati sono stati sottoposti periodicamente a misurazioni della qualità ambientale, "sempre risultate nei limiti previsti dalla normativa in vigore">>.

Pertanto, ritiene il Collegio che non sia riscontrabile un'ipotesi di omessa o apparente motivazione e che l'appello del pensionato, sostanzialmente volto ad ottenere una rivalutazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, concerna questioni di mero fatto ex art. 170, comma 1, c.g.c, che non possono dunque essere oggetto di appello in materia pensionistica rientrante nella giurisdizione di questa Corte.

Al descritto quadro ricostruttivo devono esser ricondotte le ulteriori argomentazioni difensive sollevate da parte appellante, con particolare riguardo all'omessa ammissione di CTU (e alla violazione dell'art. 24 Cost e dell'art. 6 della CEDU), che il giudice non ha ritenuto di dover disporre (valutazione di rilevanza ex artt. 96, comma 1 e 156, comma 7, c.g.c.) proprio in ragione della sufficienza della documentazione probatoria già acquisita e dell'assenza di adeguati elementi di prova adottati dal ricorrente in senso contrario (art. 94, comma 1, c.g.c.).

L'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile.

[2] Stante la mancata costituzione di parte appellata, non v'è luogo a statuire in punto di spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal sig. *omissis* ed iscritto al n. **60403** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art.170 c.g.c.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 06/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi